

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E DETENZIONE DI ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2017

Le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'adozione sono riportate in rosso con indicazione dell'atto con cui sono state introdotte.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché delle norme del Comune di Amalfi, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale è diretto dal Responsabile di Polizia Municipale e può essere svolto, oltre che dal personale di polizia municipale, anche dalle Guardie Ambientali munite di specifico decreto, dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari della Protezione Civile, o di altre associazioni legalmente riconosciute .

Art. 4

Ordinanze

1. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme

gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e/o dal Responsabile del Servizio Ambiente.

2. Il Sindaco, a motivo di eventi atmosferici straordinari, ha facoltà di sospendere o integrare, transitoriamente, alcune norme del presente Regolamento, mediante apposita ordinanza.

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico\chimici normalmente rintracciabili in natura.
2. Sono da considerare biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura, mediante l'impiego di sostanze naturali escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico\chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante, negli animali ai sensi del Regolamento CE 834\2007 che abroga il Reg. CE N°2092/'91, nonché del Regolamento CE 889\2008 e del D.M.18354/2009.
3. I titolari di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti delle sostanze tossiche. Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.
4. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta: "coltura biologica" o se del caso: "suolo trattato biologicamente".

Art. 6

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto possesso a qualsiasi titolo, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione, non sono state ancora edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 50, salvo che non siano coltivate o sia presente un prato stabile.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti.

Art. 7

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso, fatta salva l'acquisizione dei necessari titoli edilizi e paesaggistici abilitativi.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente derogato limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 8

Detenzione di cani. Colonie feline

1. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto, se randagio, presso il Servizio Veterinario dell'ASL o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, e di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'ASL, o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dal fatto, nonché l'eventuale cambio di residenza.
3. Contestualmente all'iscrizione presso l'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un microchip posto sottocute nella regione mediana sinistra del collo. Le spese sono a carico dell'utente. Le operazioni di applicazione del microchip, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o da veterinari liberi professionisti autorizzati dall'unità locale socio – sanitaria.
4. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato tempestivamente dal detentore al Servizio Veterinario dell'ASL, non oltre i quindici giorni.
5. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.
6. Nelle aree private, nei cortili o nei luoghi soggetti a pubblica servitù i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o ad altri animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 Cod.Civ..
7. I cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se pericolosi, muniti di museruola, fatto salvo specifico divieto di accesso. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere condotti con museruola e guinzaglio. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
8. Chi conduce un cane in area pubblica, ed in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali, ed in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la

rimozione.

9. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
10. Gli agenti di polizia municipale contesteranno l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.
11. Il cane che, pur di aspetto sano, ha morsicato o graffiato una persona o un animale deve essere sottoposto ad un periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni per escludere che siano affetti da rabbia.
12. E' vietato:
 - abbandonare animali sul territorio del Comune;
 - svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;
 - addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse; • mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ASL e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico;
 - tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati , dove possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. Gli animali che debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.
13. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti .
14. Il Comune, al fine di limitare la proliferazione delle colonie feline e in un'ottica di lotta al fenomeno del randagismo nonché al fine di garantire adeguati livelli di igiene pubblica, organizza annualmente campagne di sterilizzazione congiuntamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
15. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'ASL competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
16. I gatti sterilizzati vengono identificati con apposito tatuaggio e reinseriti nel loro gruppo e territorio.
17. La cattura dei gatti che vivono in libertà consentita solo per motivi sanitari, mentre gli stessi possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
18. Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato territorio. Il Comune di Amalfi, attraverso l'ufficio Diritti degli Animali e in applicazione alla normativa vigente ha voluto dare una veste ufficiale a questi insediamenti felini, garantendo assistenza veterinaria alle persone che si prendono cura degli animali e provvedendo nel contempo a controllare demograficamente il numero di gatti, tutelandoli da ogni forma di abusi e/o maltrattamenti. Le persone che si occupano della nutrizione e della cura degli animali sono privati cittadini o appartenenti ad associazione di volontariato, mossi unicamente dal grande amore verso gli animali e non sovvenzionati in alcun modo da denaro pubblico. Il servizio veterinario dell'ASL provvede alla sterilizzazione gratuita dei componenti della colonia felina e fornisce assistenza sanitaria quando necessaria (con farmaci a carico dei responsabili delle colonie). E' obbligatorio avere cura e rispetto dell'ambiente da parte dei responsabili delle colonie.

Esercizio della caccia e della pesca. Allevamento di selvaggina

1. L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.
2. All'Amministrazione comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca; pertanto, nel caso vengano ravvisate delle infrazioni, gli atti sono trasmessi all'Autorità competente.
3. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla-osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
4. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 3 del presente articolo, sono sottoposti al controllo del servizio veterinario dell'ASL in quanto attività zootecnica.

Art. 10

Allevamento allo stato brado

1. E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 11

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Campania; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 12

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo con l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento atte ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art.13

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. Il proprietario o conduttore del gregge, già in possesso di autorizzazione comunale al pascolo, che intenda spostare il gregge su altri fondi nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari.

Art. 14

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione, e comunque esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 24.00 e le 05.00.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 15

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.
3. Gli eventuali danni causati dai frutti caduti su strade soggette al pubblico transito o a fondi privati confinanti sono di responsabilità dei proprietari.

Art. 16

Accensione di fuochi nei fondi

1. E' sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e colture arboree, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori del periodo di cui al punto precedente, è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente **nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 16.00 nel giorno di martedì e tra le ore 5.00 e le ore 9 nel giorno di venerdì (*così modificato con D.C.C. n. 11 del 18/03/2021*)** usando la massima attenzione nell'adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - l'operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;
 - la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 17

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 18

Animali vaganti

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali vaganti appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale e/o forze di polizia. Il proprietario del fondo ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti ed alle spese sostenute secondo le modalità previste dal Codice Civile.
2. Il proprietario di sciami d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato.
3. Se il proprietario degli sciami non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo in cui si sono insediati gli sciami può detenerli.

Art. 19

Custodia, trattamento e trasporto degli animali

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, avere atteggiamenti crudeli verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. In ogni caso chiunque detiene un'animale dovrà:
 - a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato.
 - b) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto, nel caso dei cani, possa abbaiare di continuo;
 - c) accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
 - d) far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
 - e) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;
 - f) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale.
2. Le arnie devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 5 dai confini di proprietà pubbliche e private e almeno m. 10 da strade di pubblico passaggio. Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se

tra l'apiario e i luoghi menzionati esistono dislivelli di almeno m. 2, oppure qualora siano interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, sempre con altezza di almeno m. 2. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate;

3. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
4. Qualora il trasporto sia effettuato in relazione con un'attività economica, vige il Regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, e il D.L.gvo 25 luglio 2007 n.151 che da disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/2005.

Art. 20

Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all' ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.
2. Prima della fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi ci si dovrà attenere al Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013.
3. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti.

Art. 21

Uso e segnalazione di esche avvelenate

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce;
2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo;
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da privati o da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e pubblicizzate dagli stessi, tramite avvisi esposti nelle zone interessate. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 22

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 23

Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria

1. I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovino piante di pino infestate dalla processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*) sono obbligati ad effettuare opportuni trattamenti di disinfestazione dell'insetto defogliatore, pericoloso anche per la salute dell'uomo e degli animali, in attuazione del D.M. 17 aprile 1998 (G.U. 125 del 01-06-1998) che contiene le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino". In particolare, prese le opportune precauzioni, vanno rimossi e bruciati i nidi invernali. Durante l'estate possono venire adoperate come mezzi complementari le trappole a feromoni sessuali, mentre in autunno risulta efficace un trattamento delle piante con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*.

Art. 24

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di legge, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme di legge o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III – Ambiti rurali edificati

Art. 25

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 26

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) effettuare pulizia ordinaria e straordinaria dei ricoveri, lotta alle mosche e agli insetti vettori nel periodo aprile – fine ottobre;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori, rispettando le distanze minime di mt. 10,00 dalle abitazioni confinanti e dalla propria abitazione;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 27

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali e dalle altre disposizioni legislative regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione.
3. Tutti i ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni, atti, in ogni caso, a garantire il benessere degli animali.
4. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
5. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

6. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
7. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
8. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari - Servizio igiene e sanità - per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 28

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze, ovvero nei fuoristrada, sulle piazzole riservate alla sosta di emergenza e comunque sul suolo pubblico.

Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 30

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare, fatta salva ogni ulteriore necessaria autorizzazione, una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.

4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
6. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 31

Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.
2. La manutenzione dei fossi prospicienti le strade comunali e ricadenti in proprietà pubblica avverrà a cura dell'Amministrazione comunale. I frontisti, a qualsiasi titolo detengano i fondi confinanti, dovranno provvedere all'asporto del materiale risultante dall'attività di pulizia.
3. È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti disseccanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle proprietà comunali, a meno che non sia dimostrata l'inderogabile necessità pubblica di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità d'invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità d'invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
7. Gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo devono essere preventivamente autorizzati da tutti gli Enti competenti.
8. Al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, i proprietari dei fondi serviti da detti fossi o scoli privati devono provvedere alla loro periodica manutenzione.
9. Il responsabile dell'ufficio competente, previo assenso della Giunta Comunale, può sottoscrivere convenzioni con le associazioni presenti sul territorio, regolarmente riconosciute, per un servizio volontario di controllo dell'applicazione del presente Regolamento particolarmente per quanto attiene alla prevenzione di abusi che contribuiscano ad aggravare possibili eventi calamitosi.

Art. 32

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 33

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta d'acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dagli uffici competenti.
2. Al fine di evitare la proliferazione di insetti nocivi, in vasche di raccolta dell'acqua piovana, situate in prossimità di abitazioni, è obbligatorio procedere ad azioni antilarvali mediante popolamento della vasca con pesci o mediante l'utilizzo di prodotti specifici non dannosi per l'ambiente.

Art. 34

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 35

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 36

Siepi, alberi e macere prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino situazioni di pericolo per la circolazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade e sentieri urbani e montani di mantenere pulite le macere come da comma precedente.

Art. 37

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Capo V – Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 38

Abbandono di rifiuti

1. E' vietato abbandonare e/o spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006, quali ad esempio reflui domestici o derivanti da pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni pubblici o privati a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Sono esclusi dal presente divieto i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 185 comma e decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006).
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inerzia da parte del proprietario del fondo, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 39

Sorgenti d'acqua

1. È possibile utilizzare una sorgente naturale d'acqua previa acquisizione dell'autorizzazione dell'ente

competente.

2. E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti naturali o modificarne le condizioni naturali.
3. E' altresì vietato inquinare sorgenti naturali con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.
4. E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.
5. Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente naturale.

Art. 40

Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigenti in materia di forestazione, si considerano bosco, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 30%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 20 metri.
3. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 41

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 42

Definizione di boschetto e di relitto di area palustre

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 40 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq. Sono equiparati ai boschetti i relitti di aree paludose, occasionalmente o perennemente allagati, formati da un consorzio di alberi, arbusti e piante palustri.

Art. 43

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di

frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 44

Piantumazione di alberi e siepi

1. Per piantare alberi o siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:
 - a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
 - b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.
2. La distanza può essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di acero campestre o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
3. Nei punti ritenuti pericolosi per la viabilità, l'Amministrazione Comunale può prevedere distanze e/o arretramenti superiori per consentire una visibilità maggiore sia per gli impianti esistenti sia per quelli di nuova costituzione.
4. I proprietari di fondi confinanti con la SS 163, la SP 366 o altre strade carrabili devono mantenere la vegetazione ad altezza non superiore ai muretti di protezione della strada o, in caso di presenza di alberi, provvedere ad un idoneo sfoltimento in maniera da non ostacolare la visibilità degli utenti, la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione.

Art. 45

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi, fermo restando il disposto dal presente Regolamento, potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti.

Art. 46

Protezione delle piante

1. Per gli alberi di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) con almeno 25 anni di età, l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'UTC.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento.

Art. 47

Taglio alberi di pregio

1. E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza la preventiva autorizzazione dell' TC il quale, nei casi che riterrà opportuno, trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Corpo Forestale.
2. Gli alberi all'interno del territorio comunale tutelati da piani urbanistici o vincoli naturalistici devono essere preservati dai rispettivi proprietari.
3. Ogni intervento che possa pregiudicare lo stato vegetativo degli alberi stessi potrà essere eseguito previo parere espresso dall'autorità forestale di concerto con gli uffici tecnici comunali competenti.

Art. 48

Tutela della fauna selvatica

1. E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo o per caccia.
2. E' fatto inoltre obbligo l'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.

Capo VI – Uso di fitofarmaci

Art. 49

Definizione dei contesti e altre definizioni

1. In presenza di coltivazioni agricole in contesti urbani vengono identificate le Aree di confine e le Aree sensibili così come di seguito descritte. Aree di confine: i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con abitazioni, spazi commerciali, strade pubbliche dotate di passaggio pedonale (marciapiedi), piste ciclabili segnalate ed opportunamente delimitate (Codice della strada, art.3.39), corsi d'acqua tra quelli mappati nel Reticolo Idrico Primario e Reticolo Idrico Minore. Aree sensibili: i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con siti di cui all'art. 15 comma 2 del D.lgs. 150 del 14/08/12, cioè parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed area adiacenti alle strutture sanitarie, colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata e comunque tutte quelle aree dove, anche in forma sporadica, è possibile, per vari motivi, la presenza di un numero consistente di persone.
2. Tra una coltivazione agricola e le Aree di confine o le Aree sensibili deve essere interposta una "fascia di rispetto". Per "fascia di rispetto" s'intende la distanza in metri tra il perimetro esterno della coltivazione agricola e il contesto oggetto di tutela (abitazione, scuola, pista ciclabile, corso d'acqua, ecc...). Tale "fascia di rispetto" pertanto da intendersi comprensiva della capezzagna e/o testata della coltivazione agricola.
3. Si definiscono "prodotti fitosanitari" o "agrofarmaci" o "fitofarmaci" o "pesticidi" o "erbicidi" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
4. Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
5. Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
6. Si definiscono "irroratrici" le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
- a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si definisce scheda "E" la scheda del registro dei trattamenti fitosanitari nella quale devono essere registrati i trattamenti fitosanitari effettuati dal contoterzista. Il registro dei trattamenti, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, è un modulo aziendale con l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, uno per ogni singola coltura. Esso è obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie e va conservato almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e alla copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Art. 50

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e loro coadiuvanti. adozione delle tecniche di difesa integrate e biologica

1. I destinatari di quanto previsto nel presente Capo VI sono tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, professionali e non professionali, cui competenze e obblighi sono descritti dalla normativa vigente.
2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per non creare pregiudizio alla pubblica incolumità e rispettare la proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
3. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Capo VI si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di vendita, acquisto, utilizzo, manipolazione, stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sicurezza, norme ambientali.
4. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia

ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto. Compatibilmente con normative di carattere sovra ordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione dell'antropizzazione diffusa obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui al Regolamento CE 889/08;

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).
6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al comma precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relative alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici) in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto delle eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.
7. Sono vietati la distribuzione di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.
8. E' consentita la distribuzione dei prodotti fitosanitari solo in assenza di vento.
9. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. 54 del presente Regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata. Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:
 - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
 - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette (sotto serra).
10. E' fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento con le modalità concordate tra le parti e di quanto previsto in etichetta.
11. L'utilizzo dei prodotti riservato a personale qualificato, munito di patentino (Certificato di abilitazione all'acquisto) . A decorrere dal 26 novembre 2015, in base al Piano di Azione Nazionale per l'uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, adottato con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22/01/2014 (G. . n.35/2014), la vendita (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali può essere effettuata solo da soggetti muniti di certificato di abilitazione alla vendita dei suddetti prodotti. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, consentita unicamente la vendita di prodotti recanti in etichetta "prodotto fitosanitario destinato a utilizzatore non professionale" (art.10, 5° c. del D.Lgs.150/2012). Inoltre, il venditore tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.
12. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) nelle "Aree di confine" con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e

in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.

12.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree di confine" fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'art. 49, comma 1 relativo alle aree di confine.

12.2. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare ridotta ed in via di formazione (fino al 20 maggio), deve essere mantenuta una fascia di rispetto - come definita all'art. 49, comma 2 di almeno 30 metri. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.). E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

12.3. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare formata (dopo il 20 maggio) deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 20 metri. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) o in alternativa trattamenti bidirezionali a ventole spente. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

12.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela, la fascia di rispetto è di 10 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.

12.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.), comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne.

12.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe di altezza non inferiore a 3 metri in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai punti 12.2, 12.3 e 12.4 del presente articolo possono essere ridotte del 50%.

12.7. Non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

12.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata tra le ore 19 e le ore 8 del mattino.

13. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) nelle "Aree sensibili" con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.

13.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree sensibili" fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo 49, comma 1 relativo alle aree sensibili.

13.2. I trattamenti sono consentiti negli orari di chiusura delle strutture elencate all'articolo 49, comma 1 relativo alle aree sensibili; qualora non vi sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 19 e le ore 8 del mattino.

13.3. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 metri. In questa fascia sono consentiti sempre trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) e trattamenti bidirezionali a ventole spente solo dopo il 20 maggio. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

13.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela la fascia di rispetto è di 15 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole

spente.

13.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori delle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.), comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne.

13.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai punti 13.3, e 13.4 possono essere ridotte del 25%.

13.7. Fermo restando quanto riportato al punto 10, non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

13.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata negli orari di chiusura delle strutture definite all'art. 49, comma 1 relativo alle aree sensibili; qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

14. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) con irroratrici non dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o di bocchette orientabili e in ogni caso che non consentono una distribuzione mirata ad un solo lato.

14.1. La fascia di rispetto di 30 metri nelle "Aree di confine" e di 50 metri nelle "Aree sensibili", indipendentemente dal periodo dell'anno e dall'orientamento dei filari. 14.2. All'interno della fascia di rispetto il trattamento deve essere eseguito a ventole spente. Se l'irroratrice dotata di sistemi di chiusura bilaterale degli ugelli, quelli rivolti verso l'esterno della coltura da trattare devono essere chiusi.

15. Trattamenti con irroratrici dotate di pannelli recuperatori di prodotto.

15.1. Non sono previste fasce di rispetto a condizione che i pannelli recuperatori abbiano altezza maggiore a quella della parete fogliare da trattare.

16. Per i trattamenti di erbicidi, la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile su organi non bersaglio.

17. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non dovrà eccedere i 60 cm.

18. Specificamente per le superficie vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.

19. Nelle Aree di confine e nelle Aree sensibili gli interventi di diserbo devono essere eseguiti mantenendo una fascia di rispetto non trattata per una larghezza di almeno 10 metri.

20. Il trattamento con sostanze diserbanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 (l'ampiezza della fascia di rispetto non trattata viene misurata dal margine esterno dell'area trattata al limite esterno della sponda del corpo idrico superficiale).

21. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita di metri 4, misurata dalla sponda del corpo idrico.

22. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono

essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe, ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo) sostitutivi.

23. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico e piste ciclo-pedonali vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe; in sostituzione, devono essere adottati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo).
24. E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.
25. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 227/2001, vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante all'interno delle zone classificate a bosco o ad esse assimilabili e lungo i filari di siepe.
26. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni in genere condotte su appezzamenti ricadenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;
27. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni viticole e frutticole ed in quelle arboree in genere condotte su appezzamenti ricadenti nelle aree golenali ed attigue dei fiumi presenti nel territorio comunale, ove i terreni, per la loro struttura pedologica, risultano essere permeabili e/o presentano falde acquifere superficiali o affioranti; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;
28. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto qualora, dopo la caduta dei petali, fossero presenti erbe spontanee in fioritura, onde evitare che i pronubi vi vadano a bottinare, occorre sfalciare il manto erboso alcune ore prima di effettuare il trattamento.
29. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
30. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Campania, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
31. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento e non più fino ai 30 giorni dopo esecuzione; nel caso di trattamenti effettuati da terzi la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o lascerà la scheda "E" debitamente compilata.
32. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
33. E vietato l'uso di prodotti fitosanitari ed ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi e nelle zone SIC e ZPS, salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 51

Gestione di vegetali e/ o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati

tali e quali nell'ambiente. il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, infatti, con proprio decreto emana specifiche disposizioni dette di "lotta obbligatoria" verso determinate avversità (malattie causate da funghi, batteri, virus o proliferazione di insetti, acari o nematodi nocivi, il cui elenco è consultabile sul sito del Servizio Fitosanitario Regionale) di specie vegetali coltivate o non, ritenute, dal Servizio Fitosanitario Nazionale (costituito dal Ministero, Regioni e Province autonome ai sensi del Decreto legislativo n°214 del 19 agosto 2005), di rilevanza biologica, economica o ambientale. I Decreti ministeriali di tale tipo dispongono, pertanto, che venga prescritta ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo (dei fondi o delle singole piante) l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi. Tali interventi obbligatori possono essere di diverso tipo: estirpazione e distruzione della coltura o delle piante, trattamento chimico, divieto di impiantare determinate specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall' Unità Operativa Dirigenziale Fitosanitario Regionale – 52. 06. 10., fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 52

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, le macchine irroratrici devono essere spente.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale - resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei ad evitare qualsiasi immissione di miscela nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. E' comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con

sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nei casi in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione, fatta eccezione per: a) le irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; b) le irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette (sotto serra), il primo controllo è da eseguirsi non oltre i cinque anni dall'acquisto e i successivi con cadenza sempre di cinque anni fino al 2020. Successivamente a tale data le attrezzature dovranno essere controllate con cadenza triennale.
9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
11. E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua della macchina irroratrice; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Art. 53

Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici). L'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre ai minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti previa sottoscrizione di apposita convenzione con ditta autorizzata.

Art. 54

Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato all'esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare

all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile o di confine, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso).

3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Capo VII – Sanzioni

Art. 55

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative Vedi tabella Allegata

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dalle Guardie Ambientali in forza ad associazione convenzionata con il Comune di Amalfi, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 9 all'art. 14 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00.
3. Le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a € 1000,00.
4. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 17 all'art. 24 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 3.000,00.
5. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 31 all'art. 37 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00.
6. Le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 38 e 39 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.500,00.
7. Le violazioni delle disposizioni previste dal Capo VI del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.
8. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 56

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati al proprietario del terreno all'interno del quale l'illecito stato rilevato, entro il termine di novanta giorni dall'accertamento se gli interessati sono residenti nel territorio della Repubblica, ovvero entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

Art. 57

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 58

Procedimento ingiuntivo

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio Depenalizzazione scritti difensivi e documenti, e possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il funzionario responsabile del Servizio di Depenalizzazione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace di Salerno. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva.

Art. 59

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo:
 - a) di sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - b) del ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 60

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

5. Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è applicata la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal Regolamento fino al momento del loro adempimento.
6. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a 30 giorni.

Art. 61

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emesse ai sensi del presente Regolamento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale
- Art. 3 - Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art. 4 - Ordinanze

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

- Art. 5 - Agricoltura biologica
- Art. 6 - Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 8 - Detenzione di cani – Colonie feline
- Art. 9 - Esercizio della caccia e della pesca - Allevamento di selvaggina
- Art. 10 - Allevamento allo stato brado
- Art. 11 - Pascolo degli animali
- Art. 12 - Pascolo in ore notturne
- Art.13 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art. 14 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art. 15 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art. 16 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art. 17 - Cani a guardia di proprietà rurali
- Art. 18 - Animali vaganti
- Art. 19 - Custodia, trattamento e trasporto degli animali
- Art. 20 - Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi
- Art. 21 - Uso e segnalazione di esche avvelenate
- Art. 22 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 23 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria
- Art. 24 - Smaltimento di animali morti

Capo III – Ambiti rurali edificati

- Art. 25 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art. 26 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art.27 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi

carattere familiare

Art. 28 - Nuovi recinti per gli animali

Art. 29 - Depositi di foraggi e insilati

Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 30 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Art. 31 - Gestione di fossi e canali

Art. 32 - Irrigazione

Art. 33 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art. 34 - Deflusso delle acque

Art. 35 - Scarico nei fossi

Art. 36 - Siepi, alberi e macere prospicienti le strade

Art. 37 - Strade private e vicinali

Capo V – Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 38 - Abbandono di rifiuti

Art. 39 - Sorgenti d'acqua

Art. 40 - Definizione di bosco

Art. 41 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Art. 42 - Definizione di boschetto e di relitto di area palustre

Art. 43 - Definizione di siepe

Art. 44 - Piantumazione di alberi e siepi

Art. 45 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

Art. 46 - Protezione delle piante

Art. 47 - Taglio alberi di pregio

Art. 48 - Tutela della fauna selvatica.

Capo VI – Uso di fitofarmaci

Art. 49 - Definizione dei contesti e altre definizioni

Art.50 - Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e loro coadiuvanti. adozione delle tecniche di difesa integrate e biologica

Art. 51 - Gestione di vegetali e/ o prodotti vegetali contaminati e/o infestati Art. 52 -

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti Art. 53 -

Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

Art. 54 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VII – Sanzioni

Art. 55 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative Vedi tabella Allegata

Art. 56 - Contestazione e notificazione

Art. 57 - Pagamento in misura ridotta

Art. 58 - Procedimento ingiuntivo

Art. 59 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art. 60 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Art. 61 - Inottemperanza all'ordinanza